

PREMESSA.

Si definisce “variante dell'impianto” la variazione all'impianto approvato, comprese le variazioni delle sue caratteristiche o del suo funzionamento, oppure un suo potenziamento, che possano produrre effetti sull'ambiente e sulla salute.

UNA VARIANTE È SOSTANZIALE quando si configura come potenziamento dell'impianto e/o variazione delle caratteristiche o del funzionamento dello stesso, con modalità e/o dimensioni che possano produrre effetti negativi e significativi sull'ambiente circostante.

Di seguito si riporta la casistica delle condizioni che rendono sostanziale una variante.

1. Le varianti che di per sé sono **soggette a V.I.A.** od a verifica di assoggettabilità alla V.I.A. o in conseguenza delle quali l'impianto nel suo complesso rientra tra quelli soggetti a V.I.A. o a verifica di assoggettabilità alla V.I.A.
Per quanto riguarda la casistica tipica degli impianti pubblici per la raccolta differenziata dei rifiuti, sono soggette a verifica di V.I.A. **tutti** i nuovi impianti rifiuti e le varianti quando comportano un **aumento, di qualsiasi entità, di rifiuti pericolosi sottoposti all'operazione D15.** Se si tratta invece di rifiuti non pericolosi, la verifica di assoggettabilità alla V.I.A. va fatta solo se il volume totale dei rifiuti stoccati nell'impianto è pari o superiore ai 30 000 m³ (vedi allegati alla parte II del D.Lgs. 152/06, così come modificato dal D.Lgs. 104 del 2017, ed in particolare la lettera T del punto 8 dell'allegato 4 alla parte II, punto 7 lettere t e z-a e punto 9 dell'allegato 3).
2. Le varianti che comportano un **aumento** di potenzialità di trattamento o di stoccaggio **superiore o uguale al 25 %** di quella complessiva dell'autorizzazione originaria, calcolata considerando anche la sommatoria dei volumi aggiunti o sottratti in eventuali varianti successive, **indipendentemente dal tipo di operazione a cui i nuovi rifiuti saranno sottoposti.** Per autorizzazione “originaria” si intende quella relativa all'ultimo rinnovo o all'ultima variante sostanziale.
3. Le varianti che comportano, all'interno del perimetro dell'impianto già autorizzato, la realizzazione di nuove strutture, inerenti la gestione dei rifiuti, che necessitino un titolo edilizio da rilasciarsi ai sensi dell'art. 208, comma 6, del D.Lgs. n.152 del 2006, comma che sancisce che l'autorizzazione all'esercizio dell'impianto, ai sensi dell'art. 208 assume anche valore di titolo edilizio. Tuttavia un'opera autorizzata unicamente all'interno del procedimento previsto dall'art. 208 del D.Lgs. 152/06, al decadere dell'autorizzazione rilasciata ai sensi di tale articolo, dovrà essere abbattuta in quanto non più funzionale allo scopo per cui era stata costruita. Qualora il titolo edilizio sia invece già stato acquisito con altra procedura, la variante non sarà considerata sostanziale.
Si fa presente inoltre che non è previsto il rilascio della concessione edilizia per le opere pubbliche qualora il progetto esecutivo delle stesse risulti approvato da parte della Giunta Comunale.
4. Le varianti che comportano l'avvio di tipologie di trattamento e/o operazioni non precedentemente autorizzate (riferite all'intero impianto, non al singolo codice C.E.R.), a meno che l'attribuzione di nuove operazioni non sia riconducibile a provvedimenti anche regionali di carattere generale o a diversa codifica delle medesime operazioni (identico tipo di trattamento ma con destinazione finale differente). Quindi, ad esempio, se inserisco, anche per un solo CER, l'operazione D15 che prima non era contemplata per nessun tipo di rifiuto all'interno della piattaforma, la variante sarà sostanziale. Se invece l'autorizzazione comprende le operazioni R13, D15, R14 e viene richiesto l'inserimento dell'operazione D14 che è un trattamento identico all'R14, ma con lo smaltimento come destinazione finale del rifiuto, invece del recupero, essendoci già anche la possibilità di mandare a smaltimento i rifiuti con l'operazione D15, tale variante si configurerà come **non sostanziale**.

5. Le varianti che comportano l'introduzione di nuovi codici EER pericolosi, in impianti autorizzati solo per rifiuti non pericolosi
6. Le varianti che comportano impatti significativi negativi su matrici ambientali non valutate nelle istruttorie precedenti perché non interessate dall'impianto così come già autorizzato, o perché effettuati in ambiti territoriali divenuti oggetto di regolamentazione specifica più restrittiva (ad esempio un territorio che entra a far parte di una area naturale protetta o che il PGT pone in zona diversa da quella prevista dal PGT al momento del rilascio del provvedimento autorizzativo).
7. L'aumento delle superfici totali dell'impianto a prescindere dall'utilizzo o meno delle stesse.
8. L'aumento del 25% delle superfici dedicate alle operazioni di trattamento e stoccaggio rifiuti all'interno del perimetro autorizzato.
9. Le varianti che comportano un'emissione rilevante delle sostanze di cui alla Tabella A1 dell'Allegato I alla Parte V del D.Lgs. n.152 del 2006 (Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera), oppure delle sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevata di cui alla Tabella A2 dell'Allegato I alla Parte V del D.Lgs. 152/06 oppure l'emissione di un flusso di massa significativo e peggiorativo di nuove tipologie di sostanze pericolose negli scarichi idrici di cui alla Tabella 5 dell'Allegato 5 alla Parte III del D.Lgs. 152/06 (Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche).